

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

16.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FERRI**

INDICE

	Pag.
Sulla istituzione del lavoro nella Scuola	175
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione di diari scolastici nelle scuole degli Ordini elementare e medio. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1063)	176
Creazione dell'Istituto nazionale di entomologia, con sede in Roma. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1064)	177
Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1065)	182
Nomina del Direttore generale dell'Ordine medio a membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori medi (1066)	183
Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo, delle scuole dell'Ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia (1069)	183

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, perchè mobilitati, i Consiglieri nazionali Pace Biagio, Bonucci, Fantechi, Mezzasoma, Paggiani, Pallotta; e che è in congedo il Consigliere De Carli.

Informa che è stato chiamato a far parte della Commissione, con la qualità di Vicepresidente, il camerata Ghigi, al quale rivolge un cordiale saluto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Del Giudice).

Sulla istituzione del lavoro nella Scuola.

PRESIDENTE desidera sottolineare l'importanza del comunicato sulla ultima esposizione fatta al Duce dal Ministro Bottai.

Il comunicato riferisce che il Duce, il quale ha seguito con manifesto compiacimento la particolareggiata relazione del Ministro dell'educazione nazionale, « ha approvato l'opera finora svolta, sotto la particolare cura del Sottosegretario di Stato, significando la sua soddisfazione per l'alto senso sociale raggiunto dalla scuola ». Ha, quindi, impartito le direttive per l'azione da svolgere nel venturo anno scolastico, « azione che dovrà proporsi lo scopo di accentuare il carattere della socialità e della produttività del lavoro scolastico, inteso come complemento e perfezionamento della personalità umana e come forza attiva di un totale rinnovamento della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cultura, in armonia con le esigenze del mondo moderno». (*Vivissime approvazioni*).

Al raggiungimento di queste mète, degne in tutto del tempo eroico di Mussolini, la Commissione legislativa della educazione nazionale ha inteso e intende dare la sua collaborazione, con quello schietto fervore fascista, che è nelle sue consuetudini. Anche per questo motivo il comunicato ha avuto nell'animo della Commissione una ripercussione lieta e profonda: esso suggella un nuovo merito del Ministro verso la Rivoluzione, è premio alla fatica operosa e alla fede dei camerati Bottai e Del Giudice ed è incitamento per tutti ad accelerare i tempi, seguendo le finalità prefisse dal Capo.

Lavorare per la scuola significa lavorare per la rapida e vittoriosa affermazione della civiltà del Littorio nel mondo. (*Vivissimi applausi*).

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ringrazia il Presidente delle sue dichiarazioni e assicura che le riferirà al Ministro, a nome del quale può sin da ora dare atto alla Commissione dell'appassionata e valida collaborazione da essa apportata all'attuazione della riforma della scuola.

Dichiara che la relazione — di cui, per ordine del Duce, è in corso la pubblicazione — sarà, appena stampata, inviata a ciascun componente della Commissione. Si tratta di un'importante documento, di oltre 150 pagine, corredato di numerosi dati statistici, nel quale, oltre ad esaminare quel che è stato fatto è quello che si può fare in ciascuna provincia, si sono raccolti dati di osservazione sulle varie tendenze e preferenze manifestatesi in seguito alle prime esperienze del nuovo principio educativo fascista del lavoro abbinato allo studio. Questo principio ha avuto favorevoli accoglienze non soltanto nel campo degli studiosi della pedagogia e dei problemi della scuola in genere, ma anche presso le famiglie; e si può affermare che — superata una prima incertezza ed esitazione, determinata più dalla scarsa informazione che da una precisa volontà polemica —, la collaborazione da parte delle famiglie stesse è stata superiore ad ogni aspettativa.

Tale collaborazione è stata accertata, in molte provincie, attraverso interrogazioni dirette intorno agli effetti che l'introduzione del lavoro aveva prodotto nella vita degli allievi e nei loro rapporti con le rispettive famiglie e con il mondo sociale di esse; e i risultati ottenuti, sotto questo aspetto — per esempio, una maggiore simpatia e amicizia

tra ragazzi di ceti diversi — sono tali da confermare in pieno il valore educativo che la Carta mussoliniana ha attribuito al lavoro.

Un altro aspetto molto importante della riforma è la diminuita diserzione scolastica in alcune zone dell'Italia meridionale, da quando le scuole praticano il lavoro; il che dimostra la profonda verità del monito del Duce, quando — con l'incisività che gli è propria — affermò che l'Italia dava una scuola borghese a un popolo di lavoratori.

La scuola, oggi, diviene anch'essa lavorativa e il popolo vi accorre con maggior fiducia: in ciò la grande importanza dell'esperimento, sul quale ha voluto soffermarsi in modo particolare, anche per offrire alla Commissione utili elementi di informazione per una sempre più feconda collaborazione con l'opera del Ministero. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di diari scolastici nelle scuole degli Ordini elementare e medio. (1063)

MANCINI GUIDO, *Relatore*, ricorda che da parecchi anni — senza che esista alcuna precisa disposizione in materia — è invalsa la consuetudine, da parte dei cartolibrari e di qualche editore minore, di compilare tipi diversi di diari, che dovrebbero sostituire il quaderno scolastico. In generale, si tratta di compilazioni, le quali si limitano alla indicazione dei nomi dei mesi e dei giorni della settimana e, qua e là, a qualche espressione destinata a ricordare agli alunni i doveri della scuola e il piacere dello studio; forme anodine, in sostanza, che non raggiungono alcun risultato didattico e che, mentre nella maggioranza dei casi non sono aderenti allo spirito della Rivoluzione e al clima fascista, servono assai spesso a mascherare soltanto scopi speculativi.

Il Ministero è, per ciò, venuto nella determinazione di creare un diario scolastico obbligatorio, ispirato a unicità di criteri e corrispondente veramente alle finalità della riforma della scuola; destinato, cioè, non solo a raccogliere le annotazioni sugli obblighi scolastici, ma ad offrire ispirazione, appoggio, complemento all'insegnamento medesimo della scuola. Infatti, così come è inteso attraverso la Carta della Scuola e lo spirito che da essa promana, il nuovo diario avrà un più preciso e più utile rapporto con gli stessi compiti, i quali verranno redatti in forma di narrazione e, quasi, di brevi autobiografie, intese a documentare le esperienze dell'allievo: esso servirà, dunque, a completare tutto il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

panorama dell'insegnamento, specialmente nell'ordine elementare e medio, offrendo materia di integrazione dell'insegnamento medesimo e utili suggerimenti per la stessa scelta dei temi dei compiti o degli spunti per le lezioni.

Alla stampa e alla vendita dei diari scolastici provvederà l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, e gli utili relativi saranno devoluti, in parte, allo stesso Ente e in parte destinati a beneficio delle biblioteche di classe nelle scuole degli ordini elementare e medio; biblioteche le quali — nella Carta della Scuola — rappresentano, attraverso la lettura, la base preponderante del nuovo sistema didattico, uno strumento essenziale della formazione intellettuale e della maturità dell'alunno.

Quanto all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, ricorda che esso raccoglie e inquadra 26.221 biblioteche tra popolari, scolastiche e dopolavoristiche, che sorveglia ed assiste in vario modo, sia con donativi di libri o sconti librari, sia con diretti suggerimenti facilitati dalla franchigia postale, sia con la compilazione di una rivista mensile che ha lo scopo di informarle e mantenerle al corrente delle pubblicazioni più utili. L'Ente, che nella sua opera è stato sempre incoraggiato e sostenuto dal Ministero, assolverà con tutto lo zelo il nuovo compito affidatogli.

Riferendosi alle singole disposizioni del disegno di legge, nota che esso contiene le opportune cautele e che i diari dovranno essere approvati anno per anno preventivamente dal Ministero. Tenuto conto, poi, che le case editrici interessate hanno già stampato per l'imminente anno scolastico i vari tipi di diari, sicchè ritrarrebbero non lieve danno se il disegno di legge avesse immediata applicazione, un emendamento del Governo al testo primitivo fissa la data di entrata in vigore al 16 ottobre 1941-XIX.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

ART. 3.

Una convenzione, da stipularsi fra l'Ente suddetto e il Ministro dell'educazione nazionale, e da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con il Ministro delle finanze, stabilirà le norme per la stampa, la pubblicazione e la vendita dei diari scolastici e determinerà le somme da assegnare entro il limite massimo dei versamenti effettuati in appli-

cazione del precedente articolo 2, sia all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, sia per la costituzione di un fondo per sussidi ed assegni alle biblioteche delle scuole degli ordini elementare e medio.

PRESIDENTE avverte che il Governo propone un emendamento a questo articolo, perchè dopo le parole: « con decreto Reale », siano aggiunte le seguenti: « a' termini dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

(L'articolo è approvato con questa modificazione — Si approvano pure gli articoli 4 e 5).

ART. 6.

La presente legge andrà in vigore dal 16 ottobre 1940-XVIII per la prima classe della scuola media e dal 16 ottobre 1941-XIX per le altre classi e scuole.

PRESIDENTE ricorda che, come ha già accennato il Relatore, il Governo propone di dare all'articolo la seguente formulazione:

« La presente legge andrà in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1941-XIX ».

(L'articolo è approvato nel nuovo testo).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Creazione dell'Istituto nazionale di entomologia, con sede in Roma. (1064)

GAIDONI, *Relatore*, afferma che il disegno di legge fa parte dell'organico programma di riordinamento ed ampliamento degli Istituti di alta cultura, al quale si è con tanto fervore dedicato il Ministro della educazione nazionale; ed osserva esser ragione di orgoglio e di fierezza per gli italiani del tempo di Mussolini constatare come, anche nel delicato momento che attraversa, la Nazione continui imperterrita la sua marcia di perfezionamento, per mettere tutti i suoi settori sul piano della dignità imperiale, tanto più necessaria oggi che il valore delle forze armate amplia e consolida l'Impero.

Quanto alle ragioni che hanno determinato l'attuale disegno di legge, comunica alcuni chiarimenti fornitigli dal Ministero dell'educazione nazionale, secondo i quali le principali finalità del nuovo Istituto sono le seguenti:

a) accentrare ed aumentare le maggiori collezioni entomologiche già in possesso di enti pubblici e privati e che corrono rischio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di dissolversi o per frazionamento o per deterioramento;

b) provvedere, con rigoroso sistema scientifico, al loro impianto e alla loro conservazione;

c) costituire una grande biblioteca specializzata;

d) consentire e agevolare agli studiosi ricerche in materia, trattenendo o facendo affluire in Italia le correnti di studio relative a materiali propri del bacino del Mediterraneo e che attualmente fanno capo a centri stranieri;

e) salvaguardare il patrimonio entomologico dell'Italia e dell'Impero;

f) prendere sotto i suoi auspici ogni iniziativa atta a dare nuovi impulsi o a favorire scoperte nel campo degli studi entomologici.

La comunicazione aggiunge:

« Realizzare questi compiti, ai quali l'Istituto, che conterà sulla guida e sulla direzione di eminenti scienziati e di tecnici, si accingerà appena conclusa la fase della sua organizzazione interna, vuol dire portare anche un grandissimo contributo suscettivo di notevoli influenze alla soluzione di problemi in cui è occupata la scienza entomologica applicata al campo dell'economia agraria ».

Come tecnico agricolo, richiama l'attenzione sugli importanti risultati che potranno avere queste applicazioni di economia agraria, in quanto i danni che gli insetti cagionano alla coltivazione e ai prodotti delle nostre piante sono ragguagliati, anno per anno, a decine e centinaia di milioni. D'altra parte, fra gli insetti utili il baco da seta nell'ultima campagna ha dato 34 milioni di chilogrammi di bozzoli, che consentono lavoro alle nostre industrie e possibilità di esportazione; e le api, con 700 mila arnie sparse in tutta Italia, danno ogni anno intorno a 70.000 quintali di miele, prodotto autarchico tanto utile per l'industria dei dolci, e 7.000 quintali di cera.

Trova opportuno che l'Istituto nazionale di entomologia, chiamato a svolgere la propria attività non solo in tutta Italia, ma anche nell'Impero, abbia sede in Roma; e, per quanto riguarda la sua denominazione, accetta l'emendamento proposto dal camerata Ferreri all'articolo 1, perchè alla parola « entomologia » siano aggiunte le altre « pura ed applicata ». Rileva, infatti, che la relazione ministeriale al disegno di legge, tra i compiti dell'Ente, accenna a quello di recar « nuovi

impulsi allo sviluppo della scienza entomologica pura e applicata ».

Circa il funzionamento dell'Istituto, che avrà personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, osserva che lo stanziamento di 50.000 lire sembra alquanto modesto; ma esso — nel pensiero del Ministero, espresso nella comunicazione testè ricordata — può essere considerato sufficiente, per il momento, a far fronte alle prime esigenze. Si tratta di limiti imposti dalle necessità della finanza e di queste necessità non si può non tener conto.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto saranno — a termini dell'articolo 4 del disegno di legge — stabilite da uno statuto, approvato con Regio decreto. A tale proposito segnala che, per un evidente errore di stampa, il testo ministeriale fa riferimento all'articolo 3, e non all'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

PRESIDENTE dichiara che l'errore di stampa sarà corretto in sede di coordinamento.

GAIDONI, *Relatore*, conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE è lieto che l'odierno disegno di legge gli dia occasione di ricordare il più antico istituto di patologia vegetale del mondo: la Regia Stazione di entomologia agraria di Firenze, fondata nel 1875 per iniziativa di Adolfo Targioni Tozzetti e diretta successivamente da Antonio Berlese, dal 1903 al 1927. Antonio Berlese è stato scienziato e realizzatore potente: a lui spetta l'onore di avere salvato la gelsicoltura italiana in un momento, in cui si disperava di poter conservare all'Italia il primato europeo di uno dei suoi più nobili prodotti di esportazione, e di aver dato un impulso vigoroso alla nostra olivicoltura.

I due classici volumi su « Gli insetti », le 29 memorie sugli Acari e 238 pubblicazioni minori lo rivelarono e confermarono entomologo sommo.

Al Berlese è succeduto, nella direzione della Stazione di entomologia, un suo discepolo, il professor A. Melis. Non si può, ancora oggi, contestare che tutto quello che rappresenta realizzazione pratica nel campo dell'entomologia agraria sia opera della Stazione di Firenze.

Il provvedimento in esame era, per le ragioni esposte, necessario; ma, nel momento in cui esso è adottato, ricordare questa storia è compiere un dovere d'italiani e di studiosi. (*Vive approvazioni*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GHIGI, come entomologo, plaude — e in questo plauso si rende interprete del sentimento degli entomologi italiani — al concetto di istituire un « Museo » nazionale di entomologia, che dovrebbe essere parte del più grande Museo di zoologia auspicato per Roma e già esistente in tutte le grandi capitali di Europa e di America; Museo la cui mancanza, in Roma, fa sì che la Capitale dell'Impero si trovi in condizioni di inferiorità rispetto a quelle città italiane, nelle quali esistono Musei universitari e civici di Storia Naturale, ricchi di tradizioni veramente gloriose.

Che si tratti di un Museo non è dubbio, perchè — secondo la relazione ministeriale al disegno di legge — l'Istituto di cui si propone la creazione dovrà funzionare « quale centro di raccolta, di preparazione e di conservazione per lo studio di tutti i rappresentanti tipici delle specie di insetti esistenti nel Regno e nell'Impero ». Osserva, a questo proposito, che i Musei non godono attualmente, in Italia, una eccessiva simpatia e crede che tale diffidenza possa essere spiegata col fatto che, mentre gli antichi Musei esercitavano una funzione eminente nella istruzione e nella educazione del popolo — funzione tanto più importante nell'Italia fascista, la quale ha valorizzato e valorizza tutto ciò che ha attinenza con l'agricoltura e con le bellezze naturali del Paese — oggi non sono in grado, per mancanza di dotazioni e di personale, di assolvere tale compito e, anzi, in maggioranza sono chiusi al pubblico. Così è avvenuto per i musei costituiti nelle Università, che sono andati a far parte integrante degli Istituti di zoologia ed i cui direttori si sono limitati a conservare più o meno bene le collezioni: egli stesso si trova nella impossibilità di tenere aperta al pubblico la ricca collezione del Museo di Bologna, di cui è direttore, per deficienza, appunto, di personale.

Questa situazione è tanto più dolorosa per gli italiani, quando si pensi alla impo-
nenza e alla ricchezza dei Musei esistenti all'estero; ad esempio, quelli di Zurigo, Berna, Basilea, Francoforte sul Meno, Monaco, Amburgo, Berlino, Vienna, Budapest, il Museo britannico, i Musei di Washington, Cambridge-Massachusetts, New York, ecc., notevoli non soltanto per la loro importanza, ma anche per l'attinenza che hanno con la cultura naturalistica dei popoli di quei paesi che li ospitano.

Circa i compiti del nuovo Istituto, rileva che — sempre secondo la relazione ministeriale — esso dovrebbe, nello svolgimento della sua attività scientifica e culturale, recar sempre nuovi impulsi allo sviluppo della « scienza

entomologica » pura e applicata. Avrebbe preferito che si parlasse soltanto di « Entomologia » e non di scienza entomologica perchè in realtà non esiste una scienza entomologica a sè stante avulsa dalla scienza zoologica. Se è utile e necessario che esistano specialisti nella conoscenza sistematica di determinati gruppi di insetti, specialisti che si possono anche rinchiudere nel proprio specifico settore, senza interessarsi dei problemi di carattere generale, è altrettanto vero che questi ultimi si risolvono quando l'Entomologia è inquadrata nella scienza più comprensiva, cioè nella Zoologia, intesa come Biologia animale. Come questa non può trascurare fatti e fenomeni relativi alla vita degli insetti, così l'Entomologia non può interpretarli esattamente se non in comparazione con quelli che si verificano negli altri gruppi animali.

Nè si confondano i compiti della Entomologia pura, con quelli della Entomologia applicata, disciplina e scopi in massima parte economici ed in minor parte sanitari, ma contingenti gli uni e gli altri e guidati da circostanze di tempo e di ambiente.

Queste considerazioni che possono sembrare teoriche hanno la loro importanza pratica nel caso che si discute, perchè se si intende accentrare a Roma tutti i rappresentanti tipici e, si può aggiungere, anche non tipici, delle specie di insetti raccolte in Italia e fuori, le raccolte stesse non debbono essere limitate ai soli insetti, ma estese a tutta la fauna di un territorio.

Le collezioni debbono essere complete e debbono essere costituite non già coll'intento di fare, a volta a volta, sezioni speciali e staccate, ad esempio, di aracnologia, di ittologia, di ornitologia, di entomologia, ecc. ma colla mira di giungere al Museo nazionale di zoologia. Questa è la meta che bisogna tener presente, anche se — per un complesso di ragioni contingenti — si ritiene più opportuno muovere il primo passo con la costituzione della sezione entomologica.

Il nuovo Istituto, dunque, dev'essere prevalentemente Museo; ma deve essere organizzato in maniera del tutto diversa da quella degli attuali Musei ed essere rivolto, anche, a finalità diverse.

A questo punto sorge il problema delle dotazioni. I chiarimenti forniti dal Ministero dell'educazione nazionale al camerata Gaidoni parlano di accentramento delle maggiori collezioni entomologiche già in possesso di enti pubblici e privati. Si intende affermare con ciò che il materiale posseduto dai Musei delle varie città italiane dovrà essere trasferito a Roma?

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ricorda, in proposito, le gloriose tradizioni di tali Musei, da quelli di Milano e Genova, antichi monumenti di Storia Naturale, a quello di Trieste, che oggi è forse il più attivo e il più vivo, e a quelli di Torino, di Firenze e di Napoli, che sono stati fino ad ora e dovranno seguitare ad essere gelosamente conservati, anche se non avessero i mezzi di ulteriore sviluppo. Osserva, d'altra parte, che l'Italia non manca di istituti del genere di quello proposto, che funzionano egregiamente e contribuiscono a mantenere l'entomologia italiana al livello di quella straniera: così la Stazione di Entomologia agraria di Firenze, della quale ha parlato il Presidente, l'Istituto di Entomologia della Facoltà agraria di Portici, diretto da Filippo Silvestri, considerato il maggiore entomologo del mondo; l'Istituto entomologico di Bologna, diretto da Guido Grandi, uno dei più apprezzati entomologi viventi.

Ciò premesso non bisogna accreditare l'opinione che la creazione del nuovo Istituto sia necessaria per salvare l'Entomologia italiana che è sana e salva.

L'Istituto, a Roma, deve sorgere per ragioni particolari apprezzabilissime, ma senza volere, con ciò, diminuire l'opera svolta dagli Istituti già esistenti e senza tentar di fagocitare preziose collezioni che — come quella Spinola del Museo di Torino e quella Bertoloni di Bologna — sono veri e propri cimeli che debbono rimanere nelle sedi attuali, perchè — fra l'altro — il loro trasporto, in ragione della vetustà del materiale — sarebbe pericoloso per la sua stessa conservazione. L'Istituto di Roma deve essere degno della Capitale dell'Impero, ma deve essere creato con criteri moderni e materiali nuovi.

La relazione ministeriale afferma che l'Istituto nazionale di Entomologia « potrà giovare di un cospicuo materiale scientifico già costituito ». A parte le collezioni delle varie città italiane che — come ha già detto — debbono restar patrimonio delle rispettive istituzioni alle quali appartengono, a Roma esistono almeno quattro nuclei di tale materiale: quello dell'Istituto zoologico dell'Università; quello del Museo civico di Storia Naturale, che si trova presso il Giardino zoologico; la collezione del Consiglio nazionale delle ricerche, iniziata presso l'Istituto di Fisiologia generale e la collezione di lepidotteri del Conte Hartig, che è stata donata allo Stato e che probabilmente è stata la determinante del presente disegno di legge.

Gran parte del materiale del Museo zoologico di Roma, già esistente nel palazzo della

Sapienza, andò perduta quando ne fu ordinato lo sgombrò: anche esemplari rari di uccelli pregiati furono dispersi e distrutti o passarono in altre mani. Comunque; sembra che questo Museo avesse trovato sede, insieme con l'Istituto, presso il Giardino zoologico; ma dopo qualche anno quest'ultimo sfrattò l'Istituto universitario, trattenendo, però, la maggior parte delle collezioni, salvo un piccolo nucleo necessario all'insegnamento, passato all'Università.

Una buona soluzione sarebbe di costituire con questo materiale, che appartiene allo Stato, in quanto è di origine universitaria, la dotazione iniziale del Museo Nazionale: soluzione tanto più raccomandabile, in quanto il Museo del Giardino zoologico comprende la ricchissima collezione ornitologica Arrigoni degli Oddi, donata al Duce e dal Duce destinata a formare il primo nucleo del grande Museo nazionale di Zoologia. D'altra parte, il Giardino zoologico ha comperato successivamente varie collezioni entomologiche, fra le quali — assai importante — quella di coleotteri del Luigioni: esistono, dunque, presso il Giardino stesso collezioni notevoli di materiale, che possono formare la base del Museo Nazionale di Zoologia, Entomologia compresa.

Le condizioni dell'Istituto zoologico universitario non sembrano le più favorevoli, per deficienza di locali, se è vero che l'attuale direttore di esso, professor Edoardo Zavattari il quale — come è noto — ha esplorato nell'ultimo biennio le regioni dei Galla e Sidamo, e dell'Omo, ha dovuto distribuire tra i principali Musei italiani, per la determinazione e la conservazione delle specie, oltre 50 mila insetti da lui raccolti. D'altro canto, data l'esperienza fatta in Italia ed alla quale ha accennato precedentemente, non parrebbe conveniente abbinare le collezioni ed i Musei con gli istituti di ricerca sperimentale, perchè questa ricerca si vale degli insetti, ma con finalità spesso profondamente diverse da quelle cui servono le collezioni dei Musei.

Non conosce la collezione di lepidotteri del conte Hartig che, secondo gli è stato riferito, comprende circa 250 mila esemplari.

Il Governo pensa forse di riunirla con le altre che si trovano a Roma?

Sarebbe un'ottima iniziativa; ma anche per questo occorre preordinare un programma. Occorre risolvere innanzi tutto il problema dei locali e contemporaneamente quello dell'ordinamento, per il quale occorre una particolare e specifica competenza. Un Museo va concepito come una biblioteca: le sale di esposizione al pubblico degli esemplari

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che hanno importanza culturale e illustrativa dei fenomeni generali, corrispondono alla sala di lettura; vanno poi aggiunti i magazzini, i depositi, dove ai volumi negli scaffali si sostituiscono le cassette nelle quali è custodito il materiale scientifico. Nè debbono mancare le stanze di studio dove si debbono formare gli specialisti nella conoscenza dei singoli gruppi di insetti e di altri animali, specialisti che, oggi, sono oltremodo scarsi in Italia.

A questo punto è necessario affrontare il lato finanziario, sul quale sarebbe lieto di ricevere qualche chiarimento e assicurazione dal Governo.

Osserva che per il finanziamento dell'Istituto, è stabilito un contributo annuo di lire 50 mila da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale: chiede se con tale somma si debba far fronte anche alla spesa per il personale, di cui si parla nell'articolo 4 del disegno di legge.

PRESIDENTE ritiene che questa spesa non sia compresa nelle 50 mila lire, perchè il personale sarà comandato presso l'Istituto dai Ministeri o dagli enti interessati.

GHIGI. In realtà, se alle spese per il personale si dovesse provvedere con lo stanziamento previsto, l'attività dell'Ente non solo non potrebbe assumere la vastità richiesta da un Istituto di carattere nazionale, ma non potrebbe raggiungere neppure il livello di quella degli istituti esistenti e già menzionati.

Ricorda, a questo proposito, che — come risulta dal bilancio di quel comune — il Museo di Milano costa 550 mila lire all'anno, aggiungendo alle quali circa altre 50 mila lire di legati e donazioni, si raggiunge la cifra di 600 mila lire. Ammettendo che solo un quarto o un terzo di questa somma sia speso per la parte strettamente entomologica, si arriva per questa ad una quota compresa fra le 150 e le 200 mila lire.

CAMBI, nella sua qualità di vice-presidente della Commissione del Museo, può precisare che la disponibilità annua per le spese ordinarie, all'infuori del personale, compresi legati e donazioni, sale a circa lire 220.000 annue.

GHIGI aggiunge che la Stazione di Entomologia agraria di Firenze ha, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, una dotazione di 45 mila lire. E poichè la Stazione funziona come un Istituto di ricerca scientifica applicata, dispone di fondi straordinari che ammontano annualmente ad un centinaio di migliaia di lire. Il Ministero dell'agricoltura, infatti, dispone di svariate assegnazioni per la lotta contro le malattie delle piante (vi sono stanziamenti in bilancio che vanno dai due,

ai quattro milioni di lire, per la lotta contro le cocciniglie e gli altri insetti dannosi); pertanto, le stazioni dipendenti e gli Istituti entomologici sovvenzionati da questo Ministero hanno a disposizione somme notevoli. Basta ricordare fra l'altro che l'Istituto di Entomologia di Bologna ha una dotazione di 60 mila lire annue, delle quali 10 mila concesse dall'Università e 50 mila dal Ministero dell'agricoltura medesimo, escluse — bene inteso — le spese di personale.

Concludendo, dichiara che il disegno di legge può essere votato come affermazione di principio, ma occorre trovare molti altri mezzi perchè l'Istituto, che si vuol far sorgere come Nazionale, possa svolgere una seria e proficua attività.

CAMBI si augura che l'Istituto nazionale di entomologia sia un vero e proprio organo di studio, non un museo, perchè in questo caso sarebbe condannato alla cristallizzazione.

L'esperienza ch'egli ha quale Commissario del Museo di Milano, nel quale i criteri burocratici predominano sulla iniziativa scientifica e sull'interesse culturale e divulgativo, gli dà ragione di affermare che accanto al Museo deve esserci sempre l'Università, perchè soltanto l'Università dà il tormento dello studio e della ricerca.

PRESIDENTE fa presente al camerata Cambi che nel titolo stesso del disegno di legge: « Creazione dell'Istituto nazionale di entomologia, con sede in Roma », è definito il carattere del nuovo Ente.

GHIGI osserva che, in tal caso, le finalità dell'Istituto non coincidono esattamente con quelle indicate dalla relazione.

PRESIDENTE rileva che bisogna attenersi alle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Per quello che riguarda il finanziamento, conferma la sua opinione che la spesa per il personale non incida nello stanziamento annuo; perchè con ogni certezza il personale comandato in servizio presso l'Istituto continuerà ad essere a carico delle Amministrazioni, cui appartiene.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ritiene che i dubbi espressi e le difficoltà accennate dal camerata Ghigi circa la natura, il funzionamento, le dotazioni dell'Istituto nazionale di entomologia siano stati tenuti presenti anche dagli organi che hanno predisposto il presente provvedimento legislativo; e ne trova la conferma nel fatto che la legge stessa rinvia ad una seconda fase le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Non condivide, pertanto, le preoccupazioni del Camerata sulla concentrazione, nel nuovo Istituto, di collezioni e attività che hanno già una storia e una esperienza che costituiscono garanzia della loro utilità locale e nazionale; pensa, al contrario, che — se esistono negli istituti scientifici, nelle Università, delle tradizioni — sia dovere nazionale mantenerle nell'ambiente stesso nel quale hanno dato così copiosi frutti.

Quanto al finanziamento, conviene che la cifra prevista non è rilevante; essa servirà, tuttavia, a far fronte alle prime esigenze dell'attività dell'Istituto. Circa il personale, crede anch'egli che esso non peserà sul bilancio dell'Ente, perchè si tratterà di personale comandato da parte di Ministeri o altri Enti.

In ogni modo, data la complessità dei rilievi del camerata Ghigi, lo invita a farne oggetto di una particolare memoria, sulla quale egli si ripromette di richiamare l'attenzione del Ministro.

GHIGI dichiara di avere già inviato al Ministro una relazione sullo stato dell'Entomologia italiana; relazione che potrà completare per la parte che si riferisce all'Istituto di cui trattasi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

Avverte che il camerata Ferreri propone un emendamento all'articolo 1, perchè dopo la parola « entomologia » si aggiungano le altre: « pura ed applicata ». L'articolo avrebbe, dunque, la seguente formulazione:

« È istituito l'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata, con sede in Roma ».

GHIGI non crede necessario l'emendamento: la precisazione provocherebbe delle incertezze nel funzionamento dell'Istituto.

FERRERI dichiara che il suo emendamento è ispirato a un concetto perfettamente contrario a quello che propugna la creazione di un museo, e tende a evitare precisamente che il nuovo Istituto sia un organismo statico e privo di vitalità. Se è vero che si tende ad avvicinare al popolo anche l'entomologia, se è vero che si intendono perseguire, oltre quelli strettamente scientifici, scopi di propaganda culturale, è indispensabile che — a cominciare dai locali — l'organo chiamato a questa propaganda ispiri un certo interesse e una certa attrattiva: e non può negarsi, invece, che i musei sono stati sin ora staccati dall'interesse vivo e dalla curiosità del pubblico.

D'altra parte, vi sono problemi gravissimi, immediati, che riguardano la patologia degli insetti e di cui lo studio ha una importanza e una ripercussione pratica: perchè, allora, istituire dei musei, aperti soltanto agli iniziati? Il nuovo Istituto deve essere un centro di attività feconda; ecco perchè deve occuparsi di entomologia pura ed applicata.

GHIGI osserva che non v'è alcun bisogno di un Istituto di Entomologia applicata, perchè ve ne sono già altri che funzionano egregiamente.

FERRERI replica che ci sarà il vantaggio di averne uno di più a carattere nazionale.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento.

(L'articolo è approvato nel nuovo testo — Si approvano pure gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia. (1065)

FERRERI, *Relatore*, mette in rilievo la grande opportunità del disegno di legge, di cui le finalità sono chiaramente illustrate nella relazione ministeriale.

Ricorda che attualmente esistono in Italia ben 266 istituzioni culturali estere, delle quali 179 sono gestite da comunità religiose e 87 da civili. Questa distinzione non è senza importanza, ed anzi è molto utile, perchè mentre — da inchieste fatte dal Ministero degli esteri, dall'Ente nazionale dell'insegnamento medio e superiore e dal Ministero dell'educazione nazionale — è risultato che le 179 scuole rette da comunità religiose obbediscono completamente ai regolamenti della scuola italiana e sono perfettamente ossequienti alle direttive del Regime; viceversa, le altre 87 istituzioni straniere hanno una fisionomia che sfugge ad una precisa classificazione. Questi organismi rappresentano, infatti, un complesso in cui chiunque dall'estero, col pretesto dell'attività culturale e scientifica, riesce ad infiltrarsi, ottenendo così il beneplacito per forme di propaganda, che talvolta non hanno alcun rapporto con la scienza e che non sempre sono rigorosamente controllabili.

Nota che, a norma delle disposizioni vigenti, non è difficile ottenere l'autorizzazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alla istituzione di tali organismi o scuole. Basta rivolgere una domanda all'Autorità di pubblica sicurezza della provincia: rientrare nei termini di un articolo quanto mai largo — l'articolo 2 del Regolamento 6 giugno 1925, in cui si parla soltanto di scuola media — per ottenere la concessione ed essere esenti da qualunque controllo sui programmi, sul funzionamento, sulle finalità dell'istituto.

L'odierno provvedimento, per ciò, era assolutamente indispensabile, per ricondurre a una precisa disciplina e ad un esatto controllo tutte le attività culturali straniere in Italia.

PRESIDENTE si associa alle osservazioni del Relatore e nota che il disegno di legge è tanto più opportuno in quanto le iniziative culturali italiane all'estero sono sottoposte al più rigoroso controllo, essendosi dimenticato — in molti casi — tutto quello che la civiltà dei continenti deve alla civiltà italiana.

Pone in discussione gli articoli.

AMATO, all'articolo 1, propone che nell'elenco degli organismi per i quali l'autorizzazione è obbligatoria, si faccia specifica menzione delle Accademie o scuole d'arte, perchè le istituzioni di questo genere sono le più frequenti fra quelle straniere in Italia e il loro controllo è quanto mai opportuno, anche dal punto di vista politico.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento. Propone, a sua volta, che, per maggiore chiarezza, nell'ultimo periodo, dove è detto: «le inoltra al Ministero dell'educazione nazionale per la concessione dell'autorizzazione», si dica: «le inoltra al Ministero della educazione nazionale che delibererà sulla concessione dell'autorizzazione».

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo:

« I cittadini e gli Enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio del Regno, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (Accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una speciale autorizzazione governativa. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio e Superiore (E. N. I. M. S.) di cui alla legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, le inoltra al Ministero

dell'educazione nazionale che delibererà sulla concessione dell'autorizzazione ».

(È approvato — Si approvano pure gli altri articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nomina del Direttore generale dell'Ordine medio a membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori medi. (1066)

PRESIDENTE, in assenza del Relatore, camerata Fantechi, mobilitato, prega il Consigliere Moretti Riccardo di riferire sul disegno di legge.

MORETTI RICCARDO osserva che il provvedimento è in diretta connessione con la creazione, presso il Ministero dell'educazione nazionale, della Direzione generale dell'ordine medio, a cui fanno capo i servizi relativi all'istruzione media di primo grado. Tali servizi erano precedentemente ripartiti fra la Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e quella dell'istruzione media tecnica, i titolari delle quali fanno parte, nella loro qualità, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini ».

Il disegno di legge dispone, appunto, che di questo Consiglio sia chiamato a far parte, per ragioni di competenza, anche il direttore generale dell'Ordine medio.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'Ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia. (1069)

LEPORE, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, fu concessa al Provveditore della Venezia Tridentina — per provvedere ai posti vacanti nelle scuole di quinta categoria e rurali della regione — la facoltà di accogliere le domande di trasferimento dei maestri di tutta Italia e di assorbirli senza tener conto di una percen-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tuale limitativa stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

Il provvedimento, adottato, appunto, per cercare di aumentare l'afflusso dei maestri verso le nostre scuole del confine trentino, concedeva agli insegnanti destinati in quelle sedi vari benefici: anzitutto quello di potere, al termine di un quinquennio di ininterrotto servizio, chiedere il trasferimento in sedi di loro gradimento sia nella stessa Venezia Tridentina, sia in altra regione; in secondo luogo, quello della maggiorazione di un terzo del servizio medesimo, sia agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, che a quelli della liquidazione della pensione.

• Il disegno di legge, oggi sottoposto all'approvazione della Commissione, estende ai provveditorati di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume ed a quello di Udine, limitatamente ai due comuni di Malborghetto e Tarvisio, i benefici concessi agli insegnanti delle dette categorie della Venezia Tridentina; cosicchè tutte le scuole di quinta categoria e rurali dei nostri confini orientali vengono a godere degli stessi privilegi.

Lo spirito del provvedimento è chiaro. Esso tende essenzialmente ad ottenere che gli

insegnanti destinati in quelle zone siano selezionati e presentino garanzie, dal punto di vista culturale e didattico per quel che riguarda non soltanto la formazione generale della personalità umana degli alunni, ma soprattutto la loro formazione patriottica e nazionale.

Data questa esigenza e dato lo spirito del disegno di legge, propone alla Commissione di approvarlo senza alcun emendamento perchè — in caso diverso — si creerebbe una differenza fra le scuole del Trentino e quelle della Venezia Giulia.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge, avvertendo che al primo comma dell'articolo 2, dove si parla di «insegnanti elementari di ruolo delle scuole di categoria» deve leggersi «delle scuole di quinta categoria». La correzione sarà apportata in sede di coordinamento.

(Gli articoli sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione di diari scolastici nelle scuole degli Ordini elementare e medio. (1063)

ART. 1.

Nelle scuole dell'ordine elementare e dell'ordine medio (fatta eccezione per la scuola materna e per la prima classe della scuola elementare) è adottato il diario scolastico secondo tipi che, rispondendo ai fini didattici, servano altresì per la formazione morale e politica dei giovani, e che saranno approvati, prima del 15 ottobre di ogni anno, con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 2.

I diari scolastici saranno compilati, stampati e venduti a cura dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, sotto la vigilanza del Ministro dell'educazione nazionale e gli utili relativi saranno versati all'Erario, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 3.

Una convenzione, da stipularsi fra l'Ente suddetto e il Ministro dell'educazione nazionale, e da approvarsi con decreto Reale a' termini dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con il Ministro delle finanze, stabilirà le norme per la stampa, la pubblicazione e la vendita dei diari scolastici e determinerà le somme da assegnare entro il limite massimo dei versamenti effettuati in applicazione del precedente articolo 2, sia all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, sia per

la costituzione di un fondo per sussidi ed assegni alle biblioteche delle scuole degli ordini elementare e medio.

ART. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti in dipendenza della presente legge.

ART. 5.

È vietato di vendere o allestire per vendere diari scolastici di tipi diversi da quelli approvati dal Ministro dell'educazione nazionale ai sensi dell'articolo 1.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire 500, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 6.

La presente legge andrà in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1941-XIX.

Creazione dell'Istituto nazionale di entomologia, con sede in Roma. (1064)

ART. 1.

È istituito l'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata, con sede in Roma.

ART. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale che nominerà il presidente e il Consiglio direttivo costituito di otto membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Mi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nistero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'Africa Italiana, dalla Reale Accademia d'Italia e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto nazionale di entomologia è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-XVIII-1941-XIX, un contributo annuo di lire 50,000.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

ART. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto saranno stabilite da uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'Africa Italiana, previo parere del Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Lo statuto conterrà altresì le norme relative alla assunzione e allo stato giuridico, nonché alla dotazione organica e al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale necessario al funzionamento dell'Istituto.

Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia. (1065)

ART. 1.

I cittadini e gli Enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio del Regno, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (Accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una speciale autorizzazione governativa. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio e Superiore (E. N. I. M. S.) di cui alla legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, le inoltra al Ministero dell'educazione nazionale che delibererà sulla concessione dell'autorizzazione.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od Enti italiani, indirettamente promossi da Enti o persone straniere o che siano controllati da tali Enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi.

ART. 3.

La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono affidate all'E. N. I. M. S., che li eserciterà in conformità delle disposizioni che gli saranno impartite dal Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri.

ART. 4.

Le scuole e le istituzioni culturali straniere, già esistenti nel Regno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere nei modi previsti dal precedente articolo 1, e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge l'autorizzazione a proseguire nella propria attività.

ART. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può, con proprio decreto, emanato di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il parere dell'E. N. I. M. S., ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non fossero ritenuti idonei a continuare la propria attività. In casi, però, di urgenza determinata da particolari contingenze, il Prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone l'E. N. I. M. S. ed i competenti Ministeri.

ART. 6.

Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, continueranno a svolgere la propria attività nel modo indicato nei detti accordi.

Saranno tuttavia tenuti a fornire all'E. N. I. M. S. tutte le notizie che da questo saranno ad essi eventualmente richieste.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle istituzioni contemplate nell'articolo 39 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nomina del Direttore generale dell'Ordine medio a membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori medi. (1066)

ARTICOLO UNICO.

A seguito del riordinamento del Ministero dell'educazione nazionale e della istituzione della Direzione generale dell'ordine medio, disposti con Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 196, l'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, convertito nella legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 69, che stabilisce la costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori medi è sostituito come segue:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, e composto di:

- a) un presidente;
- b) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato;
- c) il direttore generale dell'ordine superiore classico;
- d) il direttore generale dell'ordine superiore tecnico;
- e) il direttore generale dell'ordine medio;
- f) il fiduciario dell'Associazione fascista della scuola, sezione scuola media;
- g) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- h) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- i) due insegnanti di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media o d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, uno dei quali designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

l) un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sia corrisposto un contributo annuo non inferiore a lire 10,000.

« Al Consiglio di amministrazione sono deferite le attribuzioni già di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente ».

Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'Ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia. (1069)

ART. 1.

Ai Regi provveditori agli studi delle provincie di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facoltà previste dall'articolo 1, comma 1° e dall'articolo 2, comma 1°, del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per quanto riguarda i trasferimenti su domanda o per ragioni di servizio degli insegnanti elementari a posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole di V categoria e rurali comprese nel territorio di ciascuna delle anzidette provincie. Le stesse facoltà sono riconosciute al Regio provveditore agli studi di Udine limitatamente ai comuni di Tarvisio e Malborghetto.

Per l'uso delle facoltà di cui al precedente comma, che non è soggetto a sospensione temporanea per esigenze di carattere eccezionale, si applicano le deroghe, condizioni e prescrizioni contenute nei capoversi dei citati articoli 1 e 2 del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.

ART. 2.

Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di V categoria dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonché a quelli dei comuni di Tarvisio e Malborghetto in provincia di Udine, sono estesi i benefici concernenti i trasferimenti e la sopravvalutazione del servizio agli effetti della carriera e della pensione, contemplati dagli articoli 3 e 4 del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127. Ai maestri delle scuole rurali esistenti nelle provincie e nei comuni anzidetti si applica il disposto del citato articolo 4, comma 3°.

I benefici della preferenza nei trasferimenti e della sopravvalutazione del servizio sono estesi anche al personale direttivo e ispettivo titolare rispettivamente di circoli e di circoscrizioni comprendenti i comuni di cui al primo comma del presente articolo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il computo del quinquennio di servizio prescritto dall'articolo 3, comma 2^o, del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, agli effetti della preferenza nei trasferimenti richiesti da maestri che già prestino servizio nelle scuole anzidette alla data della presente legge, decorre dal 1^o ottobre 1940 XVIII.

ART. 3.

Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera

e della pensione, dal precedente articolo 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1^o ottobre 1940-XVIII. Per la valutazione di detto beneficio ai fini del trattamento di quiescenza da parte del Monte Pensioni dei maestri elementari valgono le norme del Regio decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1855.